

**D.M. 27 aprile 1990<sup>1</sup>.**

Disposizioni in materia valutaria<sup>2</sup>.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

e

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la *legge 26 settembre 1986, n. 599*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alla direttiva CEE del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'art. 67 del trattato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali;

Sentita la Banca d'Italia;

Decretano:

*1. Deroghe e autorizzazioni di carattere generale ai residenti.*

1. I residenti possono detenere in Italia ed all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere, titoli ed altri valori mobiliari esteri in deroga agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988*.

2. I residenti sono autorizzati in via generale:

a) a costituire e detenere in Italia conti e depositi in valute estere presso le banche abilitate;

b) a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere ed in lire;

c) a concedere a non residenti in Italia ed all'estero, linee di credito in valute estere ed in lire;

d) ad esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari e altre disponibilità in valute estere ed in lire;

e) ad effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a pronti, a termine o con opzione;

f) ad effettuare tra loro atti dispositivi di valute estere anche contro lire;

g) a regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri residenti.

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1990, n. 100.

<sup>2</sup> Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del seguente decreto.

## *2. Facoltà dei non residenti.*

I non residenti possono liberamente:

- a) esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in valute estere ed in lire;
- b) intrattenere presso banche abilitate conti e depositi trasferibili in valute estere ed in lire denominati «conti esteri».

## *3. Attestazioni in materia di residenza valutaria.*

1. L'esistenza dei requisiti richiesti ai fini e per gli effetti valutari può essere attestata da dichiarazioni scritte prodotte dagli interessati.
2. Gli intestatari di conti o depositi devono comunicare alle banche abilitate, presso le quali intrattengono detti conti o depositi, i mutamenti della propria residenza valutaria.

## *4. Valute estere.*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 5, comma 3, lettera c) e dell'art. 18 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988*, le valute estere ivi indicate sono le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.
2. I titoli di credito di natura obbligazionaria, estinguibili all'estero e denominati in moneta avente corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere il giorno in cui giungono a scadenza.

## *5. Prodotti e servizi finanziari.*

1. L'offerta al pubblico in Italia da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi è consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali.
2. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari:
  - a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali;
  - b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi membri della CEE;
  - c) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purché relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;
  - d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attività specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE;

e) quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari situati negli Stati membri della Comunità economica europea autorizzati ad esercitare la propria attività in detti Stati sulla base di disposizioni conformi alle direttive comunitarie.

3. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:

a) attività di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonché di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2;

b) attività di consulenza finanziaria;

c) contratti di factoring;

d) gestione di carte di credito internazionali.

4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti è soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilità, in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilità si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della *legge 23 marzo 1983, n. 77*, senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro.

#### *6. Operazioni valutarie.*

1. I residenti si avvalgono per i trasferimenti valutarî dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero degli intermediari abilitati ovvero dell'Amministrazione postale. In questo ultimo caso sono fatti salvi eventuali limiti d'importo stabiliti nelle convenzioni con i singoli Paesi. L'Ufficio italiano dei cambi può stabilire contatti con l'Amministrazione postale per ottenere notizie aggregate relative a regolamenti effettuati.

2. I residenti possono regolare le operazioni con l'estero con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 anche mediante:

compensazione di partite di debito e credito tra residenti e non residenti;

movimentazione di conti all'estero;

consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia o all'estero.

#### *7. Autorizzazioni all'attività di intermediazione valutaria e alle operazioni in cambi.*

1. L'autorizzazione ad esercitare professionalmente l'attività di intermediazione per l'effettuazione di trasferimenti valutarî dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero è rilasciata dalla Banca d'Italia, sulla base di requisiti oggettivi predeterminati, idonei ad assicurare l'ampliamento dell'area dei soggetti autorizzati.

2. Le autorizzazioni ad effettuare operazioni in cambi, ove non rilasciate unitamente a quelle relative ai trasferimenti valutari, possono essere rilasciate a soggetti che intendono esercitare l'attività professionalmente.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo di segnalazioni periodiche riepilogative all'Ufficio italiano dei cambi, nonché l'assoggettamento a sopralluoghi ispettivi finalizzati a verificare l'attendibilità delle segnalazioni. Ai fini della conservazione dei dati da parte dell'Ufficio medesimo, le imprese autorizzate sono equiparate alle banche.

4. Le autorizzazioni possono essere revocate o sospese per il venir meno dei requisiti che ne sono alla base o per accertate irregolarità.

#### **8. Compensi di mediazione.**

I residenti che devono corrispondere compensi di mediazione a non residenti si avvalgono per i relativi trasferimenti degli intermediari abilitati ai quali rilasciano specifica dichiarazione attestante il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88*.

#### **9. Norme transitorie.**

1. I conti in valuta dei residenti di cui alla precedente normativa, già detenuti in Italia e all'estero, assumono le caratteristiche dei conti previsti dal presente decreto.

2. Ai titoli e agli altri valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero di proprietà di residenti detenuti in deposito ai sensi dell'art. 10 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88* si applicano le disposizioni del presente decreto.

3. La stampiglia apposta dalle banche per la circolazione all'estero dei titoli italiani non assolve più a funzioni valutarie.

#### **10. Ambito di applicazione e interpretazione.**

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli hanno esclusivamente natura valutaria e lasciano pertanto impregiudicata l'osservanza degli eventuali adempimenti previsti da disposizioni anche amministrative emanate per finalità diverse da quelle valutarie.

2. Fatta salva la competenza dei Ministeri del commercio con l'estero e del tesoro per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle eventuali richieste di precisazioni e di chiarimenti sulla relativa applicazione.

#### **11. Abrogazioni ed entrata in vigore.**

1. Sono abrogati il *decreto ministeriale 26 luglio 1988, n. 329*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1988, il *decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1989, fatto salvo l'art. 28; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 10 gennaio 1990<sup>3</sup> e il decreto ministeriale 19 gennaio 1990<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Recavano, entrambi, modifiche al *D.M. 10 marzo 1989, n. 105*

<sup>4</sup> Recavano, entrambi, modifiche al *D.M. 10 marzo 1989, n. 105*

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1990, nonché ogni altra norma valutaria di carattere amministrativo incompatibile con il presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 14 maggio 1990.